



Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Torino

"Virtus et Abstinentia"

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Prefettizi
 della Città Metropolitana di Torino

Alle Associazioni di Categoria

A Ordini e Collegi Professionali
 della Provincia di Torino

E, p.c. Al Sig. Prefetto di Torino

**Oggetto: Utilizzo di apparecchi alimentati a GPL per il riscaldamento di ambienti esterni
 – Prevenzione Incendi**

Come è noto, la pandemia ha indotto molti esercizi commerciali, soprattutto quelli operanti nel settore della ristorazione, ad utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, spazi all'aperto, meno esposti dei locali chiusi al pericolo della circolazione del virus. Con l'arrivo del freddo invernale, si è manifestata l'esigenza di riscaldare tali spazi: la maggioranza degli esercenti ha scelto i cosiddetti "funghi radianti". Si tratta di stufe a forma di fungo alimentate dal GPL contenuto in una bombola installata nel loro basamento. Sono molto efficaci come dispositivi di riscaldamento ma il loro utilizzo in aree aperte al pubblico richiede particolare cautela.

Le normative di riferimento in ambito nazionale, che riportano le prescrizioni cogenti e richiamano le regole di buona tecnica vigenti in materia di installazione ed utilizzo di apparecchi alimentati con bombole di GPL, sono di seguito indicate.

- Legge n.1083 del 06/12/1971 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile).
- D.Lgs. n.128 del 22/02/2006 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239).

Per l'utilizzo degli apparecchi alimentati a GPL in un luogo di lavoro, vale il D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla specifica valutazione del rischio ed alle conseguenti misure messe in atto per minimizzarlo, ivi comprese le procedure adottate per l'installazione e la sostituzione delle bombole, l'utilizzo degli apparecchi e il loro stoccaggio. Poiché gli apparecchi sono di tipo mobile,

le condizioni e le prescrizioni d'esercizio integrate dalle istruzioni fornite dal fabbricante devono essere esposte in posizione visibile ed accessibile a tutti gli interessati.

Si evidenzia che le misure di cui sopra non si configurano come aggravii procedurali, in quanto rientrano fra gli obblighi già previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ambito comunitario il Regolamento 2016/426/UE stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza che gli apparecchi a gas destinati al mercato europeo devono soddisfare per garantire la salute e la sicurezza delle persone e l'uso razionale dell'energia. E' entrato in vigore il 21 aprile 2018 abrogando la precedente Direttiva 2009/142/CE.

Fermo restando il rispetto delle normative sopra indicate, qui di seguito si riportano, in sintesi, alcune delle principali condizioni e precauzioni.

Requisiti degli apparecchi e idoneità dei luoghi di installazione

Gli apparecchi devono essere provvisti di marcatura CE.

Devono essere osservate le prescrizioni d'uso fornite dal fabbricante. Tali prescrizioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

Fermo restando quanto indicato dal fabbricante, dovranno comunque essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

- 1 m da materiali combustibili;
- 2 m da caditoie non sifonate, ivi comprese quelle stradali, griglie di aerazione, aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio (per es. cantine).

Gli apparecchi devono essere posizionati su base stabile in maniera tale da evitare il ribaltamento a seguito di urto accidentale. Non devono intralciare uscite di sicurezza e percorsi di esodo.

L'installazione è vietata negli ambienti chiusi ed è consentita in aree all'aperto o in spazi ampiamente ventilati con almeno un lato completamente privo di parete o comunque assicurando una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali.

E' vietata l'installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo.

Le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti devono essere riportate in modo durevole e rese visibili. In ogni caso l'apparecchio deve recare la seguente avvertenza, direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all'utente: *“L'uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato”*.

Ciascuna attività può utilizzare più apparecchi fino ad una capacità complessiva non superiore a 70 kg di GPL.

Gestione e sostituzione delle bombole di GPL

Bombole non allacciate agli apparecchi, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'attività o nelle pertinenze della stessa anche se all'aperto. L'installazione/sostituzione delle bombole deve essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di attestato di formazione di cui al D.Lgs. 128/2006, art. 11, comma 1.

Stoccaggio degli apparecchi, dotati di bombole allacciate, durante le ore di chiusura dell'attività.

Gli apparecchi con bombole allacciate possono essere tenuti in deposito all'aperto sino a un quantitativo massimo di 70 kg di GPL, in analogia a quanto indicato dalla norma UNI 7131.

Il deposito/stoccaggio degli apparecchi e delle relative bombole allacciate deve avvenire comunque in luoghi inaccessibili a personale non autorizzato.

Gli apparecchi e le relative bombole allacciate, sempre in analogia alla norma UNI 7131, possono essere tenuti in deposito anche all'interno dell'esercizio per un massimo di 40 kg di GPL, nel rispetto delle condizioni sotto riportate.

- In un vano di volume inferiore a 10 m³ non è consentito depositare apparecchi con bombole allacciate.
- In un vano di volume compreso tra 10 m³ e 20 m³ potrà essere depositato soltanto un apparecchio con bombola allacciata per un quantitativo massimo di 15 kg di GPL.
- In un vano di volume compreso tra 20 m³ e i 50 m³ è possibile stoccare fino a due apparecchi per un quantitativo massimo di 30 kg di GPL.
- In un vano di volume superiore a 50 m³ è possibile stoccare al massimo due apparecchi per 40 kg di GPL complessivi.

E' vietato tenere in deposito apparecchi e relative bombole allacciate in locali rientranti fra le attività soggette ai controlli VVF di cui al DPR 151/2011 o con pericolo d'incendio (es.: autorimesse, garage, ecc.).

I locali, in cui vengono tenuti in deposito gli apparecchi e le relative bombole allacciate, devono essere ventilati in modo naturale, con almeno un'apertura di aerazione permanente ubicata a livello del pavimento. Devo avere accesso diretto dall'esterno. Non devono comunicare con vani interrati.

Il Comandante Provinciale
(CARROLO)

AD/FB